

PROFILI ATTUALI DI DIRITTO COSTITUZIONALE

A cura di
Elisabetta Catelani
Saulle Panizza
Roberto Romboli

P L S A
UNIVERSITY
PRESS

Indice

SEZIONE PRIMA

I DIRITTI E I DOVERI	7
<i>Emanuele Rossi</i>	
Il disegno di legge di riforma del terzo settore	9
<i>Gianluca Famiglietti</i>	
I diritti dei non cittadini	19
<i>Marco Croce</i>	
L'otto per mille trent'anni dopo: le molte ombre di un istituto da riformare (o da abolire?)	29
<i>Fabio Pacini</i>	
L'ateismo militante alla ricerca dell'intesa: una vicenda (non solo) giurisprudenziale	39
<i>Valerio Di Pasqua</i>	
Il diritto di asilo e il contrasto all'immigrazione irregolare	49
<i>Davide Fiumicelli</i>	
L'integrazione sociale e culturale dei cittadini di Stati terzi tra dimensione nazionale e locale: il caso italiano nel quadro del diritto comparato	61
<i>Paolo Passaglia</i>	
Il fondamento costituzionale di <i>Internet</i>	73
<i>Nicola Pignatelli</i>	
Quale giudice naturale per i diritti inviolabili?	83
<i>Cassandra Battiato</i>	
La questione del cognome materno dinanzi alla Corte di Strasburgo	95
<i>Angioletta Sperti</i>	
Il diritto al matrimonio delle coppie dello stesso sesso e il cd. «divorzio imposto»	107
<i>Elena Malfatti</i>	
La procreazione medicalmente assistita, tra scelte legislative e sviluppi giurisprudenziali	119

Profili attuali di diritto costituzionale

<i>Laura Uccello Barretta</i>	
Tutela della salute e dell'ambiente nel caso Ilva	131
<i>Cristina Napoli</i>	
L'utilizzo delle lingue straniere nell'erogazione degli insegnamenti universitari	143
<i>Cecilia Bertolini</i>	
Vite parallele: libertà di iniziativa economica e proprietà privata tra Costituzione e pubblica amministrazione	153
<i>Mimma Rospi</i>	
Il voto degli italiani residenti all'estero tra riforme e nuove prospettive	165
<i>Elena Vivaldi</i>	
Il diritto al minimo vitale e le misure di sostegno al reddito	177
SEZIONE SECONDA	
LE ISTITUZIONI	187
<i>Vincenzo Casamassima</i>	
L'opposizione parlamentare tra evoluzione della forma di governo, sistema delle garanzie e prospettive di riforma	189
<i>Giovanni Piccirilli</i>	
L'iter di approvazione della nuova legge elettorale per la Camera dei deputati	201
<i>Andrea Pertici</i>	
La legge elettorale n. 52 del 2015 per la elezione della Camera dei deputati	211
<i>Luca Gori</i>	
Alcune osservazioni a proposito dell'esperienza più recente in tema di elezione del Presidente della Repubblica	225
<i>Gian Luca Conti</i>	
La deriva numerica della Costituzione	237
<i>Giuseppe Campanelli</i>	
Il ruolo della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla riforma della responsabilità civile dei magistrati	249
<i>Francesco Dal Canto</i>	
La legge n. 18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato	261
<i>Luisa Azzena</i>	
L'efficacia temporale delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale	273
<i>Bruno Brancati, Giuseppe Martinico</i>	
Corti costituzionali e crisi economica: un caso di studio	285

Indice

131	<i>Francesca Biondi Dal Monte</i>	
	L'Unione europea e il Trattato di Lisbona tra riforme attuate e risultati attesi	295
i 143	<i>Salvatore Vuoto</i>	
	La riforma dell'amministrazione pubblica alla luce della legge n. 124/2015	307
	<i>Andrea Marchetti</i>	
153	Le nuove prospettive della trasparenza amministrativa in Italia dopo il d.lgs. 33/2013: i nuovi obblighi di pubblicità e il diritto di accesso civico	317
	<i>Elettra Stradella</i>	
165	Riflessioni a partire dalla sentenza n. 118/2015 della Corte costituzionale: indissolubilità, autonomie e indipendentismi alla prova del costituzionalismo	329
177	<i>Michele Nisticò</i>	
	Il federalismo fiscale	341
	<i>Matteo Trapani</i>	
187	Il lungo percorso della riforma delle Province: analisi critica della sua attuazione	351
	SEZIONE TERZA	
189	LE PROSPETTIVE DI RIFORMA COSTITUZIONALE	363
	<i>Elisabetta Catelani</i>	
201	La riforma costituzionale fra luci ed ombre: il lungo iter di approvazione	365
	<i>Saule Panizza</i>	
211	La riforma costituzionale Renzi-Boschi e il superamento del bicameralismo perfetto	377
	<i>Roberto Romboli</i>	
225	La riforma costituzionale Renzi-Boschi e la funzione legislativa statale	387
	<i>Rolando Tarchi</i>	
237	L'ordinamento regionale nella riforma costituzionale Renzi-Boschi ed i limiti al potere di revisione costituzionale imposti dall'art. 5 Cost.	399
	<i>Pietro Milazzo</i>	
249	I recenti processi di riforma del sistema degli enti territoriali nella prospettiva della riforma costituzionale	413
261		
273		
285		

L'utilizzo delle lingue straniere nell'erogazione degli insegnamenti universitari

CRISTINA NAPOLI

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La lingua degli insegnamenti universitari – 3. Il ricorso a lingue straniere nel contesto costituzionale italiano – 4. Il caso del Politecnico di Milano – 5. Considerazioni conclusive – 6. Bibliografia.

1. Premessa

Il tema dell'uso delle lingue straniere nell'erogazione degli insegnamenti universitari ha in tempi recenti assunto un certo rilievo, anche sotto il profilo del diritto costituzionale, in ragione della scelta dell'Università Politecnica di Milano di attivare, a partire dall'anno 2014, i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca *esclusivamente* in lingua inglese.

Tale determinazione dell'Ateneo milanese, fortemente osteggiata all'interno degli organi accademici da un corposo gruppo di docenti, è stata portata all'attenzione del giudice amministrativo, il quale, in primo grado, ne ha dichiarato l'illegittimità e, in secondo grado, da ultimo, ha sospeso il giudizio *a quo* e sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione legislativa di cui l'Amministrazione ha fatto applicazione: l. 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. Legge Gelmini), art. 2 (*Organi e articolazione interna delle università*), c. 2, lett. l), secondo cui «...le università statali modificano ... i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso ... l'attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera».

Posta una preliminare ricognizione della normativa avente ad oggetto la lingua come strumento e non (anche) come oggetto dell'insegnamento, in questa sede ci si intende soffermare sulla compatibilità a Costituzione dell'utilizzo di lingue diverse dall'italiano nella didattica accademica quale misura idonea a conseguire la c.d. internazionalizzazione dell'Università italiana, anche alla luce del dibattito scaturito dal caso concreto innanzi richiamato.

2. La lingua degli insegnamenti universitari

Come anticipato, il presente contributo non tratta dell'insegnamento (universitario) della lingua, bensì della lingua dell'insegnamento (universitario), la quale è stata in passato ed è tuttora disciplinata dalla legge.

In vigore dello Statuto albertino – il cui art. 62 con riguardo all'attività legislativa prevedeva che «[l]a lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi» –, infatti, entrava in vigore il r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», il quale all'art. 271 disponeva espressamente che «[l]a lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari». Tale previsione si inseriva del tutto coerentemente all'interno della produzione normativa del ventennio fascista ispirata innanzitutto al supposto valore dell'identità nazionale.

Nel silenzio in materia della Costituzione repubblicana, l'art. 271 richiamato ha trovato applicazione sino all'entrata in vigore, nel 2010, della riforma dell'Università, di cui l'internazionalizzazione costituisce senz'altro uno dei principi cardine. Quest'ultima secondo la C.R.U.I. (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) «rappresenta il processo di inserimento, integrazione e immedesimazione della dimensione internazionale nelle attività accademiche di didattica e di ricerca. Discende da varie considerazioni: dalla volontà di migliorare la qualità della formazione, da valutazioni economiche e strategiche, dalla consapevolezza di agire come tramite insostituibile per il trasferimento di conoscenza nei processi di sviluppo sociale, civile, culturale e umano». Per il raggiungimento di tale obiettivo, la legge c.d. Gelmini, all'art. 2, c. 2, lett. l) ha individuato un elenco di azioni, da ritenersi non tassativo, tra cui figura, oltre ad una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, a programmi integrati di studio, a iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca, anche, come ricordato, l'attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.

Per quanto in questa sede maggiormente interessa, pertanto, dalla legge n. 240 del 2010 in generale e dall'art. 2 in particolare pare potersi derivare che la lingua italiana può tuttora considerarsi strumento ordinario, ma non più esclusivo nell'erogazione degli insegnamenti universitari, essendo fortemente incentivato il ricorso a lingue straniere in sostituzione di quella italiana. Nel senso appena indicato, infatti, sembrerebbe muovere l'art. 31 dell'allegato n. 2 al d.m. 23 dicembre 2010, n. 50 che, in deroga al divieto per le Università di istituire nuovi corsi di studio posto dal precedente art. 30, consentiva, proprio al fine di favorire l'internazionalizzazione, la possibilità di attivare corsi «interamente in lingua straniera» nelle sedi nelle quali fosse già presente un omologo corso: in altri termini, poiché la legge c.d. Gelmini è successiva al citato decreto ministeriale e non contiene quale condizione per l'attivazione di corsi di studi in lingua straniera la presenza di omologhi corsi già attivati

L'utilizzo dell

in lingua italiana
to in lingua straniera
lingua italiana n

3. Il ricorso a

Pur in assenza di
vazione di inseg
sione con princi
quali termini si
coinvolti.

A questo pr
cialità della ling
riconosciuto dig
implicito, che il
usare obbligato
minoritari, da p
confermato tes
d.P.R. n. 670 de
n. 28/1982). Tal
poteri dello Stat
potestà legislati
tati e 21 aprile 2
m) raccomanda
so della lingua ita
alla potestà am
amministrazioni
quella italiana
445, il quale ne
di lingua stran
zionale, l'art. 12
italiana» – da ri
vio di cui all'ar
«[g]li atti del pro
dalla prevision
non agevolmer
atto pubblico-a
la letteratura s
del tempo, ha t
di volontà, di c
pubblica amm

in lingua italiana nella sede didattica di riferimento, l'erogazione di un insegnamento in lingua straniera non pare *cumulabile* con altro analogo e preesistente erogato in lingua italiana nella stessa sede universitaria.

3. Il ricorso a lingue straniere nel contesto costituzionale italiano

Pur in assenza di espresse previsioni costituzionali, è necessario verificare se l'attivazione di insegnamenti e corsi di studio in lingua straniera possa entrare in collisione con principi, diritti e libertà costituzionalmente garantiti ed eventualmente in quali termini sia possibile pervenire ad un temperamento dei diversi interessi coinvolti.

A questo proposito, viene innanzitutto in considerazione il principio di ufficialità della lingua italiana cui il Giudice delle leggi in una pronuncia risalente ha riconosciuto dignità costituzionale affermando che «la Costituzione conferma, per implicito, che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale, da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, da parte dei pubblici uffici nell'esercizio delle loro attribuzioni. Ciò è confermato testualmente dall'art. 99 dello statuto T.A.A. (nel testo unico di cui al d.P.R. n. 670 del 1972) e dall'art. 38 dello statuto V.A. (l. cost. n. 3 del 1948)» (sent. n. 28/1982). Tale principio, pur esplicitando la sua efficacia con riferimento a tutti i poteri dello Stato, e quindi anche alla potestà amministrativa (cfr., con riguardo alla potestà legislativa, le Circolari 20 aprile 2001 del Presidente della Camera dei deputati e 21 aprile 2001 del Presidente del Senato della Repubblica, le quali all'art. 4, lett. m) raccomandano che «[sia] evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente»; con riguardo alla potestà amministrativa, l'art. 9, c. 1, l. 15 dicembre 1999, n. 482 secondo cui alle amministrazioni pubbliche è consentito l'uso orale e scritto di una lingua diversa da quella italiana ove soggetta a tutela, nonché l'art. 7, c. 2 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale nella redazione degli atti pubblici ammette l'inserimento di espressioni di lingua straniera soltanto se «di uso comune»; con riguardo alla potestà giurisdizionale, l'art. 122, c. 1 c.p.c. secondo cui «[i]n tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana» – da ritenersi applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio di cui all'art. 39, c. 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – e l'art. 109, c. 1 c.p.p. secondo cui «[g]li atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana»), si ritiene non violato dalla previsione legislativa in argomento. L'attività di insegnamento, infatti, pare non agevolmente riconducibile all'attività amministrativa, o per meglio dire ad un atto pubblico-amministrativo, per il quale, in difetto di una definizione legislativa, la letteratura si è preoccupata di fornire una nozione che, pur affinandosi nel corso del tempo, ha tendenzialmente sempre ruotato intorno al concetto di dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio, compiuta da un soggetto della pubblica amministrazione nell'esercizio di una potestà amministrativa. In altri ter-

mini, pare non potersi ricondurre *tout court* l'attività di insegnamento, nella fattispecie quello universitario, alla nozione di atto pubblico-amministrativo nella misura in cui la prima si risolve in una *trasmissione del sapere* che nulla ha a che vedere con la (*manifestazione della*) volontà della pubblica amministrazione di riferimento.

Ancora, viene in rilievo l'art. 3 Cost. nella misura in cui l'attivazione non (solo) di singoli insegnamenti, ma anche di (interi) corsi di laurea e di dottorato di ricerca potrebbe determinare accorpamenti ed uniformazioni non ragionevoli in considerazione delle notevoli differenze che esistono tra i diversi insegnamenti universitari di tal che se per alcuni l'utilizzo di lingue straniere può ben risolversi in un vantaggio, per altri, invece, lo stesso potrebbe dar luogo a forzature o incongruenze (basti pensare, ad esempio, a quegli insegnamenti per cui la trasmissione del sapere è maggiormente legata alla tradizione ed ai valori della cultura italiana, della quale il linguaggio è ovviamente espressione). Tale irragionevolezza, tuttavia, si ritiene possa eventualmente viziare non tanto la previsione legislativa, quanto piuttosto l'applicazione concreta dei singoli Atenei: in questo senso è, infatti, senz'altro *astrattamente* possibile che l'attivazione di un intero corso di studi in lingua straniera non determini una violazione del principio di ragionevolezza, ma questa stessa scelta, in concreto, con riferimento, cioè, ad alcuni specifici insegnamenti, può invece risultare non ragionevole.

Viene, altresì, in considerazione la libertà di insegnamento garantita dall'art. 33 Cost.: poiché nucleo essenziale di detta libertà è da considerarsi la scelta del *metodo* dell'insegnamento e poiché all'interno di questo non può che ricomprendersi, prima di ogni altra cosa, lo strumento basilare dell'erogazione (quale è, con ogni evidenza, la lingua), una eventuale compressione della facoltà dell'insegnante di scegliere *le modalità di comunicazione* con i discenti non può che determinare una violazione della Costituzione. Anche questa illegittimità si ritiene vada verificata in concreto: la previsione *astratta* contenuta nella legge – la quale nulla impone, ma solo consente – non determina sempre e comunque la violazione della libertà di insegnamento, non potendosi affatto escludersi *a priori* la disponibilità di un intero gruppo di docenti di un corso di studio universitario ad insegnare in lingua straniera. Piuttosto, ancora, sono le scelte *concrete* dell'Amministrazione che, dando attuazione alla fonte primaria, non debbono porsi in contrasto (diretto) con i diritti e le libertà garantiti dalla Carta costituzionale.

Attenzione merita anche il diritto allo studio di cui all'art. 34 Cost. Potrebbe, infatti, sostenersi che lo svolgimento di insegnamenti o di corsi in lingua straniera si ponga in contrasto con il richiamato diritto posto che gli studenti dovrebbero sempre potersi avvalere della lingua italiana nella didattica praticata nelle Università (pubbliche) italiane, altrimenti concretizzandosi una irragionevole discriminazione tra studenti che conoscono e studenti che non conoscono la lingua straniera utilizzata, i quali verrebbero sì esclusi dalla fruizione della conoscenza. Tale argomento, pur condivisibile con riguardo all'istruzione inferiore che è rivolta a tutti ed indistintamente, pare meno convincente se riferita a quella superiore, la

quale – in quanto non
no raggiungere i gradi p
forme di selezione (in
scenza delle lingue str

4. Il caso del Pol

Con deliberazione de
Milano ha approvato
cipato, hanno stabilito
magistrali e dei dottor
dendo un piano per la
previsione ha determ
ricercatori dell'Ateneo
tettura del Politecnico
per cui dei corsi di la
menti (quali ad es. di
che, pur avendo riguar
italiano, avrebbero de
stesso anno ha presen
avente ad oggetto la r
stessa. Nella seduta de
maggioranza la mozi

I docenti rimasti
ne impugnando le d
Quest'ultimo, fonda
atti amministrativi in
nuto dirimente verifi
legittima" l'applicazio
questa operazione int
Consiglio di Stato son

In un primo mom
modalità attraverso c
non coerenti cioè con
mente «con il quadro c
costituzionali, ribadis
to universitario». Il p
infatti, sarebbe compa
italiana in posizione n
di rilevanza costituzio
attuazione nella legis

quale – in quanto non obbligatoria e aperta a tutti sì, ma a tutti *coloro i quali intendano raggiungere i gradi più alti degli studi* – si ritiene ben possa immaginare e praticare forme di selezione (in entrata ed in uscita) nella formazione subordinate alla conoscenza delle lingue straniere.

4. Il caso del Politecnico di Milano

Con deliberazione del 15 dicembre 2011 il Senato accademico del Politecnico di Milano ha approvato le Linee strategiche di Ateneo 2012-2014, le quali, come anticipato, hanno stabilito l'attivazione a partire dall'anno 2014 dei corsi delle lauree magistrali e dei dottorati di ricerca esclusivamente in lingua inglese, sia pur prevedendo un piano per la formazione dei docenti e per il sostegno agli studenti. Tale previsione ha determinato la forte reazione di un nutrito gruppo di professori e ricercatori dell'Ateneo, il quale – facendo principalmente capo alla Scuola di architettura del Politecnico che rilevava l'irragionevolezza derivante dalla circostanza per cui dei corsi di laurea magistrale e di quelli di dottorato fanno parte insegnamenti (quali ad es. diritto amministrativo, diritto ambientale, diritto urbanistico) che, pur avendo riguardo principalmente al contesto normativo e giurisprudenziale italiano, avrebbero dovuto essere impartiti in lingua inglese – il 2 maggio dello stesso anno ha presentato un appello al Rettore ed agli organi di governo dell'Ateneo avente ad oggetto la richiesta di sospensione dell'efficacia e, quindi, di revoca della stessa. Nella seduta del successivo 21 maggio il Senato accademico ha riapprovato a maggioranza la mozione già votata in precedenza.

I docenti rimasti in minoranza hanno così portato avanti la propria posizione impugnando le deliberazioni richiamate dinanzi al giudice amministrativo. Quest'ultimo, fondando il proprio decidere sulla relazione intercorrente tra gli atti amministrativi impugnati ed il presupposto legislativo di riferimento, ha ritenuto dirimente verificare se la legge “consente o non consente”, “legittima o non legittima” l'applicazione che di essa è stata fatta dal Politecnico di Milano ed in questa operazione interpretativa il Tribunale amministrativo della Lombardia ed il Consiglio di Stato sono giunti a conclusioni differenti.

In un primo momento, infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto le richiamate modalità attraverso cui è stato valorizzato l'uso delle lingue straniere *non legittime*, non coerenti cioè con l'art. 2, c. 2, lett. l), l. n. 240 del 2010, interpretato *conformemente* «con il quadro costituzionale e con le norme che, in applicazione dei principi costituzionali, ribadiscono il primato della lingua italiana anche nell'insegnamento universitario». Il processo di internazionalizzazione delle Università italiane, infatti, sarebbe compatibile con l'ordinamento soltanto ove non collocasse la lingua italiana in posizione marginale rispetto ad altre lingue e ciò in ossequio al principio di rilevanza costituzionale di ufficialità della lingua italiana, che trova puntuale attuazione nella legislazione ordinaria, in generale, nella l. n. 482 del 1999 il cui art.

1, c. 1 dispone che «[l]a lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano» e, in particolare, nel già citato art. 271 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592. Specificamente, rispetto alla disposizione da ultimo richiamata, quella oggetto del giudizio di costituzionalità non sarebbe incompatibile, avendo le due norme ambiti di operatività differenti: «in particolare, l'art. 271 sancisce il primato della lingua italiana per gli insegnamenti universitari, mentre l'art. 2, comma 2, lett. l), della legge 2010, n. 240, prevede la possibilità di introdurre dei corsi in lingua straniera per incrementare la vocazione internazionale degli istituti universitari». In definitiva, il Tar Lombardia, attraverso un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2, c. 2, lett. l), l. n. 240 del 2010, fa da quest'ultimo derivare una mera *possibilità* di istituire corsi in lingua straniera, la quale deve essere poi concretamente conciliata ed adattata con il primato della lingua italiana. Le illegittimità accertate possono, pertanto, essere ricondotte ai soli atti amministrativi impugnati per violazione diretta della Costituzione ed in particolare del primato della lingua italiana poiché la soluzione adottata dal Politecnico «marginalizza l'uso dell'italiano, perché la lingua straniera non si pone sullo stesso piano di quella italiana, affiancandola, ma la sostituisce radicalmente»; della libertà di insegnamento poiché «il docente che esercita in una istituzione pubblica deve poter scegliere di trasmettere le conoscenze nella lingua italiana»; del diritto allo studio poiché «il discente deve essere posto in condizione di avvalersi della lingua italiana per la formazione praticata in una Università italiana»; del principio di proporzionalità poiché «l'uso esclusivo della lingua inglese per la parte specializzante dell'offerta didattica [...] non riflette l'obiettivo perseguito [l'internazionalizzazione], perché esso non richiede una scelta così radicale per essere raggiunto». I provvedimenti impugnati sono stati altresì dichiarati illegittimi per incoerenza, irragionevolezza ed illogicità poiché «anche per gli insegnamenti che più si connotano per un intenso legame con la lingua e la cultura italiana si impone l'uso della lingua inglese» (sentenza 23 maggio 2013, n. 1348).

Diversamente, il Consiglio di Stato osserva che l'art. 2, c. 2, lett. l) della legge c.d. Gelmini *legittimi* l'applicazione fatta dal Politecnico «giacché l'attivazione di corsi in lingua inglese, nella lettera della norma, non è soggetta a limitazioni né a condizioni». Ciò non parrebbe trovare ostacolo nelle considerazioni espresse – ed evidentemente non condivise – nella sentenza di primo grado, nella misura in cui le previsioni contenute nel r.d. del 1933 sarebbero con ogni evidenza *superate* da quelle entrate in vigore nel 2010. A tale conclusione sembrerebbe giungersi, poi, come visto, anche in ragione dell'art. 31 dell'allegato n. 2 al d.m. n. 50 del 2010 interpretato alla luce della successiva entrata in vigore della legge n. 240. Non rinvenendo, pertanto, profili di illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado rispetto alla fonte primaria, gli stessi non possono che trasferirsi su quest'ultima rispetto alla Carta costituzionale. Con ordinanza 22 gennaio 2015, n. 242, pertanto, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'ultimo inciso dell'art. 2, c. 2, lett. l) l. n. 240 del 2010 in quanto ritenuto lesivo dell'art. 3 Cost. nella misura in cui consentirebbe l'attivazione generalizzata ed esclusiva di corsi

in lingua straniera
zione del primo
dell'art. 33 Cost.
espressione della
libertà di ins

5. Considerazioni

Nel momento
sulla questione
però, sembra
la Costituzione
quo. Diversa
paiono essi r
gnamento: in
nese da un la
di dottorato r
tra i diversi
coinvolger
delle lezioni,

Più in gen

In primo
seguire ad un
tivo dovrebbe
lettera l), art. 2
di corsi di stu
per ultima. In
zione della fo
non possono
la mobilità di
interuniversit
le) di (alcuni)
suppone una
può che esser
all'istruzione
(anzitutto eco
dio in lingua s
primo da appo
più efficiente
meritevoli la p
diploma di scu

in lingua straniera, dell'art. 6 Cost. nella misura in cui determinerebbe una violazione del principio dell'ufficialità della lingua italiana da esso derivabile *a contrario*, dell'art. 33 Cost. nella misura in cui verrebbe ad essere compromessa quella *libera espressione della comunicazione con gli studenti* da ritenersi senz'altro compresa nella libertà di insegnamento.

5. Considerazioni conclusive

Nel momento in cui si scrive la Corte costituzionale non si è ancora pronunciata sulla questione sollevata dal Consiglio di Stato. Alla luce di quanto sinora detto, però, sembra potersi concludere che la disposizione legislativa indubbiamente non violi la Costituzione con particolare riferimento ai parametri individuati dal giudice *a quo*. Diversamente, i provvedimenti impugnati dinanzi al giudice amministrativo paiono essi non coerenti con il principio di ragionevolezza e con la libertà di insegnamento: in questo senso, infatti, le Linee strategiche emanate dall'Ateneo milanese da un lato hanno disciplinato (la lingua di) tutti i corsi di laurea magistrale e di dottorato nella stessa maniera determinando irragionevoli parità di trattamento tra i diversi insegnamenti impartiti; dall'altro, non prevedendo alcuna forma di coinvolgimento dei docenti nella scelta della lingua da utilizzare per lo svolgimento delle lezioni, risultano lesive dell'art. 33 Cost.

Più in generale, poi, si impongono alcune considerazioni conclusive.

In primo luogo, infatti, va osservato che l'internazionalizzazione non può che seguire ad un *processo* e non ad un singolo *atto* ed al raggiungimento di questo obiettivo dovrebbero convergere simultaneamente (almeno) tutte le azioni di cui alla lettera l), art. 2, c. 2, l. n. 240, tra cui, forse non a caso, l'attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione da svolgersi in lingua straniera è inserita per ultima. In altri termini, se la finalità perseguita è una *reale* internazionalizzazione della formazione universitaria italiana, e non cioè "di facciata", le Università non possono sottrarsi dal mettere in campo una pluralità di azioni, quali senz'altro la mobilità di docenti e studenti, i programmi integrati di studio, la cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca, nonché lo svolgimento (graduato) di (alcuni) insegnamenti in lingua straniera. In ogni caso, poi, tale processo presuppone una valida preparazione linguistica (dei docenti e) degli studenti, che non può che essere affidata alla scuola e non, come invece accade oggi, sostanzialmente all'istruzione privata, che in definitiva dipende dalle sensibilità e dalle possibilità (anzitutto economiche) delle famiglie. L'attivazione di insegnamenti e corsi di studio in lingua straniera, dunque, è senz'altro un *tassello* del *mosaico*, ma forse non il primo da apporre; molto più sensato sembrerebbe, intanto, assicurare una sinergia più efficiente tra tutti i livelli di istruzione, che assicuri davvero a tutti i *capaci e meritevoli* la possibilità di conoscere (almeno) una lingua straniera al momento del diploma di scuola superiore.

Ancora, benché la legge utilizzi un generico riferimento alle lingue straniere, si ritiene che in concreto soltanto l'uso di lingue che hanno un grado di diffusione maggiore dell'italiano possa superare lo scrutinio di ragionevolezza, risultando, infatti, del tutto irragionevole, anzitutto poiché lesivo del diritto all'apprendimento degli studenti, consentire ai docenti di esprimersi in qualsiasi lingua, a prescindere, cioè, dal grado di diffusione di quell'idioma e dal *peso specifico* che esso riveste nell'ambito scientifico di riferimento.

Infine, può essere il caso di rilevare che, mentre le Linee strategiche del Politecnico di Milano occupano il sindacato del giudice amministrativo e la legge c.d. Gelmini quello di costituzionalità, di fatto le Università italiane "parlano" già e ormai da tempo lingue diverse dall'italiano: sul sito *web* www.university.it, infatti, è possibile prendere visione dei numerosissimi insegnamenti che sono già erogati in lingua inglese ed in questa misura la pronuncia della Corte costituzionale e, quindi, del Consiglio di Stato potrebbero avere un impatto dirompente nell'attuale offerta formativa degli Atenei che non irragionevolmente hanno optato per l'utilizzo dell'inglese nelle materie in cui quest'ultimo è la principale se non unica lingua di diffusione all'interno della comunità scientifica di settore.

Bibliografia

- Badii C., Costanzo P., *Alle origini dei testi normativi*, in *Codice di drafting*, Libro I.L. – Profili storici, p. 16 reperibile su www.tecnichenormative.it.
- Camerlengo Q., Art. 33, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di Bin R., Bartole S., Cedam, Padova, 2008, p. 332 ss..
- Croce M., *Le dimensioni costituzionali della tutela della lingua italiana*, in www.forumcostituzionale.it, 10 ottobre 2013.
- D'Angelosante M., *L'internazionalizzazione degli atenei e la didattica universitaria parlano la stessa "lingua"?*, in *Munus*, 2013, p. 328 ss..
- Fontana G., *Che lingua parla l'Università italiana?*, in www.osservatorioaic.it, giugno 2013.
- Fontana G., Art. 33, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Bifulco R., Celotto A., Olivetti M., Milano, UTET, p. 675 ss..
- Franchini M., *"Costituzionalizzare" l'italiano: lingua ufficiale o lingua culturale?*, in *Rivista AIC*, fasc. n. 3/2012.
- Giannini M.S., *Atto amministrativo*, in *Enc. dir.*, IV, 1959, p. 157 ss..
- Giovannini M., *Internazionalizzazione e lingua degli insegnamenti universitari: la desiderabile autonomia delle università italiane*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2015, p. 139 ss..
- Milani G., *Il Tar della Lombardia bocchia l'internazionalizzazione "a senso unico" dell'università: annullata la delibera del Politecnico di Milano che prevedeva l'uso esclusivo dell'inglese per lauree magistrali e dottorati*, in www.federalismi.it, fasc. n. 20/2013.
- Mura A., Art. 33, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca G., continuato da Pizzorusso A., Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1976, p. 230 ss..

Napoli C., *L'inter amministrati*
naio 2015, n.

Piergigli V., *Art 6*
Milano, UTET

Pignatelli N., *Le*
Giappichelli

Pizzi A., *Insegnar*
Vicenza, 196

Pizzorusso A., *La*
Vicenza, 196

Pototschnig U., *La*

Pototschnig U., *La*

Zanobini G., *Corr.*

L'utilizzo delle lingue straniere nell'erogazione degli insegnamenti universitari

Napoli C., *L'internazionalizzazione delle Università italiane tra previsioni legislative e discrezionalità amministrativa: il caso del Politecnico di Milano* (nota a Consiglio di Stato, ordinanza 22 gennaio 2015, n. 242), in *www.federalismi.it*, n. 17/2015.

Piergigli V., Art 6, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Bifulco R., Celotto A., Olivetti M., Milano, UTET, 2006, pp. 155 ss..

Pignatelli N., *Le "interazioni" tra processo amministrativo e processo costituzionale in via incidentale*, Giappichelli, Torino, 2008.

Pizzi A., *Insegnamento e scuola (libertà di)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1989.

Pizzorusso A., *La libertà di insegnamento*, in *La pubblica sicurezza*, a cura di Barile P., Neri Pozza, Vicenza, 1967, p. 395 ss..

Pototschnig U., *Insegnamento, istruzione, scuola*, in *Giur. cost.*, 1961, p. 361 ss..

Pototschnig U., *Insegnamento (libertà di)*, in *Enc. dir.*, 1971, p. 721 ss..

Zanobini G., *Corso di diritto amministrativo*, Milano, 1954.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2015
da Tipografia Monteserra S.n.c. - Vicopisano
per conto di Pisa University Press

Il Volume si propone di integrare le tradizionali trattazioni manualistiche di diritto pubblico e costituzionale, offrendosi come strumento di approfondimento delle principali questioni di attualità.

Sulla falsariga della struttura del testo costituzionale, una prima sezione approfondisce varie tematiche inerenti i diritti e i doveri (sia dei cittadini sia dei non cittadini), mentre una seconda si occupa dei profili più prettamente istituzionali. Stante il tentativo di riforma costituzionale in atto, la terza sessione offre un primo inquadramento delle più significative modifiche che determinerebbe l'approvazione del disegno di riforma Renzi-Boschi, con particolare riguardo al superamento del bicameralismo paritario e alla trasformazione della funzione legislativa, al nuovo ruolo delle Regioni e degli altri enti territoriali.

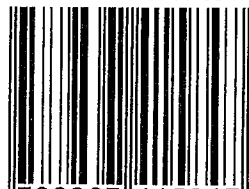
Elisabetta Catelani è professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. È stata componente della Commissione per le riforme costituzionali nominata dal Presidente del Consiglio Letta. È autrice di numerose pubblicazioni in materia di fonti del diritto, governo, diritti fondamentali e riforme costituzionali.

Saulle Panizza è professore ordinario di diritto costituzionale nel Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pisa. Per la Pisa University Press è autore di numerose pubblicazioni, anche divulgative, ed è Direttore della collana editoriale "Pubbliche funzioni e responsabilità".

Roberto Romboli è professore ordinario di diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, presso il quale ricopre attualmente la carica di direttore. È autore di oltre trecento pubblicazioni, curatore del Manuale di diritto costituzionale ed europeo per la casa editrice Giappichelli e coautore del manuale di Giustizia costituzionale, giunto alla quarta edizione. È responsabile scientifico del "Corso di Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela dei diritti" che si tiene ogni anno nel mese di gennaio (www.corsoaltaformazionepisa.it).

€ 21,00

ISBN 978-88-6741-5847



9 788867 415847